



DELIBERA N. 200/21/CONS

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS RECANTE
“REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI
DI COMUNICAZIONE” A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, RECANTE “BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2021 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023”**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 giugno 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO l’art. 1, comma 6, lett. a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online* e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che “*il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione*”;

VISTO l’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante

“Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” il quale dispone che “al fine di promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6: 1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia»”;

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha prescritto, in applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150, *inter alia*, l’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) dei fornitori di servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

RAVVISATA la necessità di integrare l’art. 2, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, includendo tra i soggetti tenuti all’iscrizione al ROC, anche i fornitori di servizi di intermediazione *online* e i fornitori di motori di ricerca *online*;

RAVVISATA la necessità di modificare, altresì, l’allegato B della medesima delibera nella parte in cui si prevedono gli obblighi di comunicazione relativi allo sviluppo dell’assetto societario dei soggetti esercenti l’attività di servizi di comunicazione elettronica, degli operatori esercenti l’attività di call center e dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione, estendendo i medesimi obblighi di comunicazione anche ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e ai fornitori di motori di ricerca *online*;

RAVVISATA l’esigenza di modificare il predetto allegato B anche nella parte in cui sono indicati gli obblighi di comunicazione relativi all’attività svolta da parte degli operatori iscritti prescrivendo che i fornitori di servizi di intermediazione *online* e i fornitori di motori di ricerca *online* producano, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 27/ROC, che riporti la denominazione del marchio, l’indirizzo Internet su cui sono offerti i servizi di intermediazione *online* e i motori di ricerca *online* nonché i Paesi in cui i fornitori operano;

RAVVISATA la necessità di modificare l’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS aggiornando il modello 2/ROC mediante l’inserimento del campo relativo alle attività di fornitori di servizi di intermediazione *online* e di fornitori di motori di ricerca *online* e



con l'introduzione del modello 27/ROC che riporti la denominazione del marchio, l'indirizzo Internet su cui sono offerti i servizi di intermediazione *online* e i motori di ricerca *online* nonché i Paesi in cui i fornitori operano;

CONSIDERATA l'esigenza di adeguare il sistema informativo automatizzato del ROC, al fine di consentire l'invio telematico della domanda di iscrizione al ROC dei nuovi soggetti obbligati;

CONSIDERATO che i fornitori di servizi di intermediazione *online* e i fornitori di motori di ricerca *online* sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione mediante accesso all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it tramite l'utilizzo del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), della Carta di identità elettronica (CIE), della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero tramite altro mezzo di identificazione elettronica notificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Modifica dell'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS

1. Al comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS sono aggiunte le lettere *m* e *n*:

“*m. i fornitori di servizi di intermediazione online*: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione *online*, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;

n. i fornitori di motori di ricerca online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca *online*, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia”.



Articolo 2

Modifica dell'articolo 18 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS

1. L'articolo 18 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“La modulistica costituisce l'allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli dal n.1/ROC al n. 27/ROC”.

Articolo 3

Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, degli operatori economici esercenti l'attività di call center e dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione

1. Il paragrafo *Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, degli operatori economici esercenti l'attività di call center e dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione* è sostituito dal seguente:

“Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, degli operatori economici esercenti l'attività di call center, dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione e dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online:

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, gli operatori economici esercenti l'attività di call center, i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione e i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5/5/ROC - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b);



b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).

2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, gli operatori economici esercenti l'attività di call center, i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione e i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online, in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci”.

Articolo 4

Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'attività svolta

1. Nella sezione “Dichiarazioni relative all'attività svolta” dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunto il seguente punto:

“i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 27/ROC che riporti la denominazione del marchio, l'indirizzo Internet su cui sono offerti i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online nonché i Paesi in cui i fornitori operano”.

Articolo 5

Modifica dell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS

1. All'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il modello 2/ROC, recante “*Dati generali dell'Operatore di Comunicazione richiedente l'iscrizione*”, è sostituito dal nuovo modello 2/ROC allegato alla presente delibera;
- b) è introdotto il modello 27/ROC, recante “*Fornitori di servizi di intermediazione online – Fornitori di motori di ricerca online*”, allegato alla presente delibera.



Articolo 6
Disposizioni finali

1. I fornitori di servizi di intermediazione *online* e i fornitori di motori di ricerca *online* di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione, in modalità telematica, al Registro degli Operatori di Comunicazione, mediante accesso all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it tramite l'utilizzo del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), della Carta di identità elettronica (CIE), della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero tramite altro mezzo di identificazione elettronica notificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità unitamente ai testi coordinati dell'allegato A e dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, al modello 2/ROC e al modello 27/ROC.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 17 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba